

Codice A1815A

D.D. 25 agosto 2016, n. 2254

Autorizzazione idraulica n. 844 per l'esecuzione di lavori di realizzazione camminamento in via Salussola nella fascia di rispetto del Rio Ottina in comune di Massazza nell'ambito della realizzazione di opere di urbanizzazione primaria. Richiedente: Comune di Massazza (BI).

In data 27/07/2016 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al prot. n. 32729 dal Comune di Massazza (BI) (C.F. 81005450028), la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione idraulica finalizzata all'esecuzione di lavori per la realizzazione di un percorso pedonale nella fascia di rispetto del Rio Ottina in comune di Massazza (BI), nell'ambito della realizzazione di opere di urbanizzazione

Poiché i lavori interferiscono con la fascia di rispetto corso d'acqua demaniale denominato Rio Ottina, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Giorgio Maggia.

I lavori rientrano nel progetto di Lavori di realizzazione camminamento in fregio a via Salussola approvato dall'Amministrazione comunale di Massazza con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 20/07/2016.

Trattandosi della realizzazione di opere di pubblica utilità, non si è dato luogo alla pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza all'albo pretorio del Comune.

In data 18/08/2016 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Biella al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44 del 26/04/2000;
- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e ss.mm.ii.;
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n. 14/R;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009 e ss.mm.ii.;
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, n. 8/R e ss.mm.ii.;
- vista la L.R. n. 17 del 12/08/2013;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Massazza (BI) (C.F. 81005450028) ad eseguire i lavori in oggetto consistenti in lavori di scavo sulla banchina stradale e realizzazione marciapiede nella fascia di rispetto del Rio Ottina in comune di Massazza (BI) nell'ambito della realizzazione di opere di urbanizzazione, nella posizione e secondo le

caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere previste a raccordo con il ponte esistente dovranno essere dimensionate e verificate considerando le attuali condizioni al contorno (mancanza di difesa antiersiva in sponda sinistra e presenza di materiali di riporto);
- è fatto divieto assoluto di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso il materiale di risulta proveniente dagli scavi nella fascia di rispetto del Rio Ottina modificando l'altimetria dei luoghi, di trasportare materiali inerti fuori alveo o di movimentare gli stessi nell'alveo, di sradicare ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il 30/07/2017. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data di inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, il soggetto autorizzato dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Bielle e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua denominato Rio Ottina;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria ai sensi delle normative vigenti.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale, dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Roberto CRIVELLI)